

Newsletter del 18 Gennaio 2016

“SUPER – AMMORTAMENTI”

La novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, è volta a ridurre la pressione fiscale per le imprese, favorendo gli investimenti in beni strumentali nuovi.

SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione è rivolta a **tutti i titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che producono reddito di lavoro autonomo.**

E' irrilevante il regime contabile adottato (ordinario / semplificato).

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli **investimenti in beni strumentali nuovi** (compresi impianti, macchinari, autocarri, autovetture, motocicli e ciclomotori) intendendosi come strumentali, quei beni ad uso durevole, atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

La normativa sembra includere nell'agevolazione anche i beni di valore inferiore a euro 516.

Sono esclusi:

- beni usati
- le immobilizzazioni immateriali (come software, marchi, brevetti, opere dell'ingegno)
- i beni per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,50% (per esempio fabbricati, le costruzioni, il materiale rotabile ferroviario e tramviario, gli aerei ed altri beni particolari)
- beni merce e materiali di consumo

La caratteristica necessaria per godere dell'agevolazione è che i beni siano nuovi, cioè mai utilizzati in precedenza.

PERIODO DI RIFERIMENTO

I beni devono essere acquistati nel **periodo compreso tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016**; la data di acquisto coincide con la data di consegna o spedizione.

L'acquisizione del bene può avvenire sia in modo diretto che tramite la stipula di contratti di locazione finanziaria (è escluso dall'agevolazione l'acquisizione del bene tramite contratti di noleggio a lungo termine).

A differenza di altre agevolazioni (ad esempio, la Tremonti), ai fini della corretta collocazione degli investimenti nell'intervallo temporale considerato dalla norma rileva, oltre ai criteri generali della consegna o spedizione, l'**entrata in funzione del bene** (ai sensi dell'art. 102 del TUIR).

Quindi la consegna a partire dal 15.10.2015 è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015.

Occorre pertanto che entro fine 2015 vi sia stata **l'effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo.**

AGEVOLAZIONE

La **maggiorazione del 40%** sugli investimenti fa esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria**, attraverso la maggiorazione del costo di acquisizione del 40%.

In sostanza se il costo di acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscali sarà pari a 140.

L'agevolazione riguarda l'IRES e l'IRPEF (non l'IRAP).

ACCONTI IMPOSTE

La norma sui super ammortamenti non ha effetto sulla determinazione dell'acconto delle imposte dovute sui redditi, con la conseguenza che l'importo verrà determinato considerando l'imposta che si sarebbe versata in assenza delle nuove disposizioni.

CESSIONI

La maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze.

Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell'art. 86 co. 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest'ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40% derivante dai super-ammortamenti.

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER